



COMUNE DI BASCIANO

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2021

INDICE

ART. 1	OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
ART. 2	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE
ART. 3	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 4	FORME DI GESTIONE
ART. 5	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
ART. 6	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
ART. 7	MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
ART. 8	FORMAZIONE DI “ELENCHI NOMINATIVI” DEI CONTRIBUENTI
ART. 9	ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
ART. 10	RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE
ART. 11	CREDITI TRIBUTARI DI MODICA ENTITÀ
ART. 12	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI O DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI E PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DOVUTI
ART. 13	DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTI
ART. 14	AUTOTUTELA
ART. 15	RIMBORSI
ART. 16	CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
ART. 17	CHIAREZZA E MOTIVAZIONI DEGLI ATTI
ART. 18	TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
ART.18 bis	PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
ART. 19	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.
ART. 19 bis	PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

ART. 20	SANZIONI
ART. 21	RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE
ART. 22	ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
ART. 23	TRANSAZIONE
ART. 23 bis	COMPENSAZIONE
ART. 24	DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI
ART. 25	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
ART. 26	CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
ART. 27	INTERESSI
ART. 28	AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
ART. 29	INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO
ART. 30	TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 31	NORME FINALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 co. 6 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina le attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Basciano, aventi natura tributaria e non tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti comunali relativi ai singoli tributi.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate sia a stabilire un corretto rapporto tra l'amministrazione e il contribuente-utente in applicazione della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. L'istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge salvo diverse disposizioni legislative.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario,, sono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe in vigore.

ART. 3 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici relativi ad ogni singolo tributo o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe, adottate dal competente organo di governo ai sensi del precedente art. 2.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o della Regione successivamente all'adozione delle suddette deliberazioni che abbiano carattere immediatamente cogente, si intendono direttamente applicabili.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
2. Per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali la forma di gestione ordinaria è quella diretta, salvo eventuali espresse disposizioni di legge. E' possibile procedere ad affidamento singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, o anche, in maniera disgiunta per le fasi di istruttoria, controllo, e/o recupero crediti, ed altre fasi del procedimento amministrativo, nei confronti dei soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs 446/1997, o di altri soggetti professionalmente qualificati e/o espressamente previsti dalla legge.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, si fa espresso rinvio alla normativa per l'affidamento degli incarichi di cui al d.lgs 163/2006.

4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed ottimale fruizione per i cittadini.
5. È vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per abilità/capacità e competenze professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e sulle liste di carico coattive;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il terzo affidatario, attraverso forme di controllo di gestione, verificando periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nell'appalto;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il responsabile del tributo deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste specifiche clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge 212/2000.

ART. 6 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili di Servizio a cui l'entrata si riferisce.

ART. 7 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

1. I tributi e le altre entrate comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, nel rispetto di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite versamento diretto alla tesoreria comunale;
- tramite PagoPa;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali e/o strumenti telematici predisposti dal Comune (es.: carta di credito, bancomat, ecc.ecc.);
- tramite giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;
- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997.

ART. 8 – FORMAZIONE DI “ELENCHI NOMINATIVI” DEI CONTRIBUENTI

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.

6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 10 - RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

1. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della gestione del tributo e delle altre entrate ai sensi degli artt. 5 e 6.

2. *(NE BIS IN IDEM) l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, verrà attivata una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.*

3. *nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale*

4. Per i tributi la cui riscossione ordinaria avviene tramite ruolo, la Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero delle rate in cui dovrà avvenire la riscossione.

ART. 11 - CREDITI TRIBUTARI DI MODICA ENTITÀ

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 co. 88 legge 115 maggio 1997 n. 127, non si procede alla emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, di contestazione o di irrogazione di sanzioni, nè alla riscossione coattiva, per le entrate comunali aventi natura tributaria il cui ammontare non sia superiore a € 12 (euro dodici/00).

2. Il precedente comma non si applica nel caso di tributi dovuti con riferimento a periodi inferiori all'anno. Se l'ammontare complessivo annuo degli importi dovuti da un contribuente per periodi inferiori all'anno non supera € 12 (euro dodici/00), non si procede comunque alla riscossione coattiva.

3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad euro 20,00.

4. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 30,00.

5. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

6. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 12 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI O DENUNCE RELATIVE A TRIBUTI E PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI DOVUTI

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative ai tributi e per il pagamento dei tributi dovuti sono stabiliti dai regolamenti comunali di applicazione dei singoli tributi.

ART. 13 - DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTI

1. Per debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda del contribuente presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) da 100 a 500 massimo 2 rate mensili
- b) da 500 a 1000 massimo 4 rate mensili
- c) da 1001 a 2000 massimo 5 rate mensili
- d) da 2001 a 3000 massimo 12 rate mensili
- e) da 3001 a 6000 massimo 24 rate mensili

- f) da 6001 a 20.000 da 36 rate a 72 rate mensili
- g) oltre 20.000 da 72 rate a 120 rate mensili

Nella fase di riscossione coattiva, a seguito dell'emissione di avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo, su richiesta del debitore, è possibile concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a quarantotto rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art.1 commi dal 798 al 801 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico, in particolare:

1. Per debiti fino a 60.000,00 euro produrre una dichiarazione sostitutiva di temporanea difficoltà economica;
2. Per debiti oltre 60.000,00 euro:
 - a) per le persone fisiche è necessaria oltre l'autocertificazione la produzione dell'ISEE;
 - a. per le persone giuridiche, oltre l'autocertificazione, copia dell'ultimo bilancio depositato ed un indice di liquidità inferiore ad 1.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (comma 800).;

- Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (comma 801).
- applicazione degli interessi di rateazione o di dilazione nella misura prevista dal successivo art. 26 del presente regolamento;
- l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00);
- nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato dal DM di riferimento emesso annualmente dal Ministero delle Finanze
3. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia.
4. Il provvedimento di dilazione o rateazione è comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, o altra utile comunicazione.

5. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco c/c per successione, ecc.)

ART. 14 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.
2. Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:
 - a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
 - b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
 - c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) *errore sul presupposto dell'imposta*
 - d) *errore sull'individuazione del tributo*
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - f) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie.
 - g) *mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;*
 - h) *mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.*
4. Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Corte di Giustizia Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.
5. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
6. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
7. A norma dell'art. 2-quater del D.L. 564/1994 convertito dalla legge 656/1994, come modificato dall'art. 27 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, la sospensione degli effetti dell'atto disposta

anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

ART. 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 16 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. Al fine di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti in materia tributaria a lui destinati, il Comune provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente medesimo, quale risulta dalle informazioni in possesso dell'amministrazione, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Per inviare al contribuente inviti a provvedere alla denuncia ed al pagamento di tributi, informazioni sugli adempimenti e le scadenze tributarie, inviti a fornire chiarimenti o documenti, il Comune utilizza di norma il servizio postale o mezzi telematici. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

ART. 17 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONI DEGLI ATTI

1. Gli atti in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e art 7 della l 27 luglio 2000 n. 212, rispettivamente concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti tributari. Restano ferme le norme in materia di motivazione di avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di pagamento emessi dal concessionario per la riscossione.
2. Sugli atti in materia tributaria vengono indicati:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'ufficio o l'organo presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 18 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

1. Non può essere assoggettato a sanzioni nè ad interessi moratori il contribuente che abbia confermato il suo comportamento a specifiche indicazioni contenute in atti del Comune in materia tributaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione comunale.
2. Non sono comunque irrogate sanzioni quando:
 - a) la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - b) la violazione, puramente formale, non produce alcun debito di imposta nè ritardo nel versamento del tributo e non ostacola l'attività di verifica, liquidazione ed accertamento da parte del Comune.

ART.18 bis - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art. 6 bis L.212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le eccezioni di cui al seguente punto 2.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Gli atti non soggetti al contraddittorio sono:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Siatel, Sister, altre banche dati;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento e/o i solleciti già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto delle richieste di rateizzazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 800, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli avvisi d'intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di autotutela sia obbligatoria che facoltativa;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

4. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8;

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

6. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

7. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

La comunicazione dello schema di atto, di cui al comma 6 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472

ART. 19 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti l'applicazione dei tributi comunali, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
2. L'istanza di interpello è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) deve essere presentata tassativamente in forma scritta;
 - b) deve essere sottoscritta dal contribuente (soggetto passivo del tributo nei confronti del Comune di Basciano) e deve riferirsi esclusivamente e specificamente a casi concreti e personali di applicazione di tributi da parte del Comune di Basciano nei confronti del contribuente interpellante;
 - c) deve riguardare uno specifico e determinato periodo di imposta;
 - d) deve contenere la dettagliata e analitica esposizione della questione sottoposta all'amministrazione comunale;
 - e) deve indicare specificamente le disposizioni normative che, a parere del contribuente, sarebbero in conflitto tra loro o sulla cui interpretazione sussisterebbero obiettive condizioni di incertezza. Se il contribuente ritiene che l'incertezza derivi da divergenti interpretazioni giurisprudenziali, deve allegare all'istanza di interpello copia delle sentenze che contengono tali interpretazioni;

- f) deve contenere la dettagliata indicazione della interpretazione e del comportamento che il contribuente ritiene di seguire in riferimento al caso prospettato.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Pertanto il contribuente è tenuto ad eseguire ogni adempimento (dichiarazioni, versamenti, denunce, comunicazioni, ecc.) entro i termini stabiliti e resta soggetto alle sanzioni per le eventuali violazioni di detti termini.
 4. L'amministrazione comunale risponde all'istanza di interpello entro centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente ed al periodo di imposta al quale si riferisce l'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine sopra indicato, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione e con il comportamento prospettato dal richiedente.
 5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia conformato il proprio comportamento alla risposta fornita dall'amministrazione o che, in mancanza di una risposta entro il termine di centoventi giorni, abbia fedelmente rispettato l'interpretazione ed il comportamento prospettato nella propria istanza.
 6. Quando sopravvivono norme legislative, norme regolamentari o sentenze delle supreme magistrature che esplicano i propri effetti sulla questione e sul periodo d'imposta oggetto dell'istanza di interpello e contraddicono la risposta fornita al contribuente (anche se formatasi per effetto del silenzio-assenso ai sensi del comma precedente), il Comune provvede, con provvedimento motivato a recuperare l'eventuale maggiore tributo dovuto in base alle norme sopravvenute.

ART. 19 bis - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

L'azione dell'ente, in forma e contenuto, si limita al conseguimento dei risultati previsti, senza determinare oneri eccessivi a carico del contribuente e senza realizzare comportamenti eccedenti o non proporzionali alla suddetta finalità.

ART. 20 - SANZIONI

1. Per i tardivi od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, per l'omessa presentazione della dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 158/2015.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
3. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
4. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Sugli importi non versati, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 21 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158/2015 trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali.

2. Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta;
3. In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Basciano ha la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, nei termini e con le modalità previsti dal d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal presente articolo.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il procedimento può essere attivato a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
4. Il procedimento attivato dall'Ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione.
5. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, il contribuente presenti istanza in carta libera indirizzata all'Ufficio accertante, con l'indicazione di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, la presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente e/o telematicamente.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
7. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.
8. Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'accertamento con adesione si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, che si applicano nella intera misura stabilita dalla Legge.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige sintetico verbale dell'esito negativo.

10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione è perfezionata dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.
11. L'accertamento definito con adesione del contribuente:
- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente stesso;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Amministrazione comunale, tranne che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o nei casi in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile.

ART. 23 - TRANSAZIONE

1. La Giunta comunale, dopo l'inizio della riscossione coattiva, con provvedimento motivato, può autorizzare la transazione delle entrate in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.
2. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.
3. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente.

ART. 23-bis – COMPENSAZIONE

E' previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido, determinato ed esigibile.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi non pagati entro i termini di versamento e/o in fase di riscossione coattiva, secondo la vigente normativa. L'istanza di compensazione non pregiudica l'attività accertativa dell'ente.

Sono ammesse, dietro presentazione di idonea istanza, le seguenti compensazioni:

1. ***nell'ambito del medesimo tributo:** Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.*

2. **tra tributi diversi:** Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. **tra debiti o spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti tributari ed extra tributari verso l'Ente:** nei confronti dei soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Basciano in relazione a cessioni di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici o comunque crediti di qualunque genere.

Il Funzionario Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

L'istanza deve avere come contenuto minimo:

- 1) generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- 3) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- 4) l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- 5) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

ART. 24 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI

1. Nell'esercizio della funzione pubblica propria dei poteri dell'ente locale attribuitagli da legge, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 25 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'art. 48 del nuovo d.lgs. 156/2015, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, anche le liti che si trovano nella fase di appello (secondo grado di giudizio) e le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.
2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 e seguenti del d.lgs. 156/2015. Sia per la conciliazione fuori udienza che per la conciliazione in udienza, l'istituto si perfeziona con la redazione del processo verbale e lo stesso costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
3. Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (conciliazione fuori udienza) o dalla redazione del processo verbale (conciliazione in udienza).

ART. 26 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel Conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine di prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 30,00 (euro trenta/00) per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati fallite, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00 (euro cento/00).
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00 (euro seicento/00), previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione, da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta comunale, di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

ART. 27 - INTERESSI

1. Sui tributi dovuti all'Amministrazione e non corrisposti nei termini ordinari, sono dovuti ed applicati in sede di emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, e di accertamento con adesione, gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 c.c.).
2. Gli stessi interessi si applicano:
 - a) per i provvedimenti di dilazione o rateazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 9, per gli importi già iscritti a ruolo;
 - b) per i provvedimenti di rimborso al contribuente di tributi non dovuti o versati in eccedenza;
 - c) fino alla iscrizione a ruolo degli importi risultanti da avvisi di accertamento o liquidazione divenuti definitivi e non pagati;
 - d) per la ritardata iscrizione a ruolo della tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ART. 28 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 29 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 31 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.